



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

Delibera n. 291 del 1 aprile 2020

Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 211, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 presentata da Euroservice Onlus Società Cooperativa Sociale - Procedura negoziata per l'affidamento del servizio di svolgimento dell'attività didattica, segreteria, comunicazione e organizzazione delle attività di promozione della Scuola civica di musica del Comune di Cagliari. Importo a base di gara euro: 705.423,99. S.A.: Comune di Cagliari.

PREC 16/2020/S

Il Consiglio

VISTA l'istanza di parere prot. n. 994 dell'8.01.2020 presentata dalla Euroservice Onlus Società Cooperativa Sociale relativamente alla procedura negoziata per l'affidamento del servizio di svolgimento dell'attività didattica, segreteria, comunicazione e organizzazione delle attività di promozione della Scuola civica di musica del Comune di Cagliari;

VISTO in particolare il profilo di doglianza sollevato da parte istante in merito alla presunta illegittima aggiudicazione disposta in favore della concorrente Synesis S.r.l. in quanto risulterebbe carente della iscrizione alla Camera di Commercio nella categoria oggetto dell'appalto "servizi sociali";

VISTO l'avvio dell'istruttoria avvenuto in data 23.01.2020;

CONSIDERATO quanto dedotto dalla stazione appaltante nella propria memoria laddove la stessa ha precisato che nella lettera di invito è stato previsto quale requisito di partecipazione l'iscrizione alla Camera di Commercio per la categoria di prestazioni dedotte nel contratto d'appalto, come meglio individuate nel capitolato speciale d'appalto all'art. 3 - Descrizione del servizio quali: attività di docenza, attività di segreteria organizzativa, attività di comunicazione e promozione, attività di monitoraggio e valutazione. La stazione appaltante ha evidenziato altresì che stante la pluralità di prestazioni che compongono il servizio richiesto e analizzate le certificazioni di iscrizione alla Camera di commercio delle concorrenti, ha ritenuto che entrambe potessero soddisfare il requisito richiesto, disponendone così l'ammissione. Inoltre veniva precisato che il vincolo alla specifica categoria "servizi sociali" è quello previsto dalla determinazione dirigenziale n. 4847 del 4.7.19 che individua unicamente lo specifico bando o categoria del Mercato elettronico all'interno del quale operare la procedura di gara;

RILEVATO in generale quanto affermato dalla giurisprudenza circa la finalità assoluta dalla certificazione camerale in ordine al concreto ed effettivo accertamento di una determinata attività, adeguata e direttamente riferibile alle prestazioni oggetto della gara (Cons. Stato, sez. IV, sentenza 343 del 27 gennaio 2015);

RILEVATO altresì che una necessaria corrispondenza contenutistica tra risultanze descrittive del certificato camerale e l'oggetto del contratto d'appalto non deve tradursi in una perfetta e assoluta sovrapposibilità tra tutte le componenti dei due termini di riferimento, ma che la stessa va appurata secondo un criterio di rispondenza alle finalità di verifica dell'idoneità professionale richiesta e quindi in



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

virtù di una considerazione globale e complessiva delle prestazioni dedotte in contratto (cfr. delibera n. 194 del 1 marzo 2018).

CONSIDERATO che nel caso di specie emerge che la stazione appaltante non abbia specificamente indicato negli atti di gara una necessaria categoria di iscrizione alla Camera di commercio (servizi sociali) rinviando il possesso del requisito di iscrizione in una categoria delle prestazioni dedotte dal contratto di appalto e meglio individuate all'art. 3 del CSA;

RILEVATO che, stante quanto risulta in atti, nelle operazioni di gara la stazione appaltante abbia proceduto all'analisi degli oggetti sociali delle certificazioni della Camera di commercio delle due imprese concorrenti, rinvenendo per entrambe il possesso del requisito di iscrizione in una categoria afferente all'oggetto dell'appalto;

Il Consiglio

ritiene, nei limiti di cui in motivazione, che l'operato della stazione appaltante sia conforme alla normativa di settore dal momento che la medesima ha verificato la conformità alle prescrizioni della *lex specialis* di gara dell'iscrizione alla Camera di commercio posseduta dall'aggiudicataria.

Il Presidente f.f.
Francesco Merloni

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 15 aprile 2020
Per il segretario Rosetta Greco
Il Segretario Generale Angela Lorella Di Gioia